



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO DECRETI - REGISTRAZIONE
Prot. 0000069 DVA del 09/03/2016

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale prot. 275 del 17 novembre 2011, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto "Nuovo elettrodotto 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse", presentato dalla società Terna S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione A.1, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, che recita: "*In merito al tratto a doppia terna del nuovo elettrodotto Colunga Calenzano, prima dell'ingresso alla S.E. di Calenzano, (linea esistente Bargi-Calenzano e nuova linea Colunga Calenzano), data la criticità dell'area per la presenza di aree edificate prossime al progetto e di recettori sotto linea, in applicazione del principio di precauzione in merito al rispetto dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003, il proponente, prima della*

chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria da tenersi presso il MISE, dovrà calcolare le DPA nella configurazione più impattante, al fine di fornire il risultato più cautelativo, così come indicato nel D.M 29/05/2008 e nelle Disposizioni Integrative e Interpretative vers. 7.4 di Ispra. A valle delle suddette analisi e simulazioni nel caso si dovesse verificare il mancato rispetto dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003, si prescrive l'interramento dell'elettrodotto. Altra soluzione progettuale alternativa che il proponente ritenesse di proporre al fine di superare le criticità riscontrate, dovrà essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni.”;

VISTA la nota prot. TRISPA/P2015 1422 del 17 febbraio 2015, acquisita al prot. DVA-2015-5056 del 24 febbraio 2015, successivamente integrata con nota prot. TRISPA/P2015 2058 del 9 marzo 2015, acquisita al prot. DVA-2015-7127 del 13 marzo 2015, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. inviava la documentazione relativa all'ottemperanza alla prescrizione A.1 del decreto di compatibilità ambientale prot. 275 del 17 novembre 2011;

VISTA la nota prot. DVA-2015-7538 del 18 marzo 2015 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 1998 del 26 febbraio 2016, assunto al prot. 6215/DVA del 7 marzo 2016, costituito da n. 13 pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che in detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- *“il Proponente ha effettuato un approfondimento progettuale considerando la situazione più gravosa dal punto di vista del campo magnetico [...]”;*
- *“in questa situazione, su alcuni recettori più vicini all'asse dell'elettrodotto viene superato il valore dell'obiettivo di qualità”;*
- *[...]*
- *“il Proponente ha analizzato esclusivamente la soluzione mitigativa alternativa riguardante l'inserimento di un "loop passivo" sul tratto in doppia terna del nuovo elettrodotto 380 kV Colunga-Calenzano, prima dell'ingresso alla S.E. di Calenzano, nonché lo spostamento e innalzamento del sostegno 3M e la modifica della tipologia dei sostegni 232, 2M e 3M.*
- *Tale soluzione produce evidenti effetti migliorativi sulle condizioni di esposizione in termini di riduzione complessiva dei livelli di induzione magnetica rispetto alla situazione attuale”;*
- *“[...] il Proponente non risulta aver ottemperato alla prescrizione A1 del decreto VIA prot. DM-2014-275 del 17/11/2011, la quale – in caso di mancato rispetto dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003 (come nel caso di specie) – prevede l'interramento dell'elettrodotto, stabilendo la possibilità di seguire un'altra soluzione progettuale alternativa (utile per superare le criticità riscontrate) solo all'esito di una Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006, dalla quale potrebbero scaturire ulteriori prescrizioni.”*

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.1 del decreto di compatibilità ambientale prot. 275 del 17 novembre 2011, limitatamente alla verifica del rispetto dei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

La soluzione progettuale indicata dalla società Terna Rete Italia S.p.A., essendo alternativa al prescritto interrimento, dovrà essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

